



SICURAMENTE UNO SPETTACOLO

RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
NELLE ATTIVITÀ DI ALLESTIMENTO
GRANDI EVENTI E SPETTACOLI TEMPORANEI

CCV e CPV

Il ruolo proattivo delle commissioni sulla sicurezza dei lavoratori e delle persone

Ing. Felice Monaco

Presidente della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Bologna



COMUNE DI BOLOGNA

Milano , Palazzo Reale- 21 Ottobre 2013

(Circolare M.I. n° 52 del 20.11.1982)

PER SPETTACOLI E/O TRATTENIMENTI POSSONO INTENDERSI TUTTI QUEI DIVERTIMENTI, DISTRAZIONI, AMENITA' INTENZIONALMENTE OFFERTI AL PUBBLICO, IN RAPPORTO AI QUALI SI PROSPETTA L'ESIGENZA CHE LA PATRIA PODESTA' TUTRICE DELLA PUBBLICA AUTORITA' INTERVENGA PER GARANTIRE L'INCOLUMITA' PUBBLICA , L'ORDINE, LA MORALITA' E IL BUON COSTUME (ART. 70, 80 T.U. delle Leggi di P.S.)

LA DIFFERENZA TRA " SPETTACOLI" E "TRATTENIMENTI " CONSISTE SOSTANZIALMENTE NEL FATTO CHE GLI SPETTACOLI SONO DIVERTIMENTI CUI IL PUBBLICO ASSISTE IN FORMA PIU' PASSIVA (CINEMA, TEATRI, ECC...) MENTRE I TRATTENIMENTI SONO DIVERTIMENTI CUI IL PUBBLICO PARTECIPA PIU' ATTIVAMENTE (FESTE DA BALLO, GIOSTRE , ECC...)

- **Art. 80 T.U.L.P.S.**
- *L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.*
- *Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.*
- N.B. C'è una differenza fondamentale nelle due tipologie di atti chiamate "licenza" dagli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. : solo la licenza di cui all'art. 68 è una vera e propria licenza e quindi soggetta a tutte le prescrizioni che il T.U.L.P.S. prevede, mentre la licenza ex art. 80 altro non è che una verifica che certifica l'idoneità dei luoghi stessi in relazione alle attività di pubblico spettacolo e trattenimento che si dovranno svolgere.

Procedure Autorizzatorie: Commissioni Pubblico Spettacolo

- La normativa
- Funzioni e composizione delle commissioni comunali e provinciali pubblico spettacolo
- Ambiti di competenza delle commissioni
- Iter autorizzativo di una manifestazione di pubblico spettacolo

Locali di Pubblico Spettacolo

T.U.L.P.S.

Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773 Articoli 68 , 69 , **80**

**Regio Decreto
6 Maggio 1940 n° 635**

Regolamento di attuazione del
T.U.L.P.S. Articoli 141,142,.....148

Circolare M.I. n° 16 del 15/2/1951

Norme di sicurezza per la
costruzione, l' esercizio Locali
di Pubblico Spettacolo in genere.

D.P.R. 24 Luglio 1977 n° 616

(Attuazione della delega di cui all' art.
1 della L. 22/7/1975m n° 382)
Funzioni di Polizia Urbana e Rurale ai
Comuni

D.P.R. 28.5.2001 n° 311

Regolamento di semplificazione....
(Articolo 4 , Pubblico Spettacolo)

D.M. 20 maggio 1992 n. 569

Regolamento per gli edifici storici e
artistici destinati a musei, gallerie
esposizioni e mostre

D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418

Regolamento concernente norme di
sicurezza antincendio per gli edifici di
interesse storico-artistico destinati a
biblioteche ed archivi

**Ministero dell' Interno
D.M. 19 agosto 1996**

Regola tecnica di prevenzione incendi
Per la progettazione, la costruzione ed
esercizio dei Locali di Trattenimento e
di Pubblico Spettacolo

**Ministero dell' Interno
D.M. 18 marzo 1996**

Norma di sicurezza per la
costruzione e l' esercizio degli
impianti sportivi

**Ministero dell' Interno
D.M. 6 giugno 2005**

Modifiche e integrazioni al D.M. 18
marzo 1996

**Ministero dell' Interno
D.M. 18 maggio 2007**

Norme di sicurezza per le attività di
spettacolo viaggiante

Carichi sospesi

Nota Ministero dell' Interno
1 aprile 2011

D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi

COMUNE DI BOLOGNA

- **Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

- **Composizione** secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n° 311 :

1. PRESIDENTE : Delegato dal Sindaco

2. COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE

3. AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA - Dipartimento di Sanità Pubblica

4. DIRETTORE DELL' UFFICIO TECNICO - Comune di Bologna

5. COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

6. ESPERTO IN ELETTROTECNICA - Comune di Bologna

7. C.O.N.I PROVINCIALE (solo per Impianti Sportivi)

8. RAPPRESENTANTE DEGLI ESERCENTI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO: A.G.I.S.

In alternativa per i locali destinati a trattenimenti danzanti

ASCOM

CONFESERCENTI

SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

- Sportello Imprese COMUNE DI BOLOGNA

Ambiti di competenza:

- 1) Locali cinematografici e teatrali
- 2) Spettacoli viaggianti
- 3) Altri locali di pubblico spettacolo
- 4) Parchi di divertimento
- 5) Attrezzature meccaniche che comportano sollecitazioni fisiche agli spettatori
- 6) Impianti sportivi

Competenze:

- 1) esprime parere sui progetti → nuovi
→ modifiche
- 2) verifica le condizioni di → sicurezza
→ solidità
→ igiene
(indica le condizioni igieniche e di prevenzione infortuni)
- 3) accerta le conformità alla segnaletica di sicurezza del locale o impianto;
- 4) accerta i requisiti tecnici di sicurezza e di igiene per apertura di sale cinematografiche >1300 spettatori ed iscrizione all'elenco delle attività spettacolari (spettacoli viaggianti)
- 5) controllo con frequenza della sussistenza di requisiti di sicurezza;

Attribuzione di competenza

Tipologia	Commissione Comunale	Commissione Provinciale
A) locali cinematografici e teatrali	< = 1300 spettatori	>1300 spettatori
B) spettacoli viaggianti	< = 1300 spettatori	>1300 spettatori
C) altri locali di pubblico spettacolo	< = 5000 spettatori	>5000 spettatori
D) parchi di divertimento e per attrezzature meccaniche o elettromeccaniche	< = livelli di sollecitazione fisiche sugli spettatori o pubblico indicati con decreto del M.I. di concerto con Min. Salute	> livelli di sollecitazione fisiche sugli spettatori o pubblico indicati con decreto del M.I. di concerto con Min. Salute
E) Impianti sportivi	< = 5000 spettatori	>5000 spettatori

- Per attività < = 200 persone **le verifiche** della commissione sono sostituite da relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo professionale attestante la rispondenza del locale alle Regole Tecniche stabilite con Decreto del Ministero degli Interni
- Gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, già in possesso di agibilità in data non anteriore a 2 anni, sono esonerati a richiedere nuova verifica , fatto salvo le circostanze definite nel comma 3 dell' art. 4 del D.P.R.311/01



COMUNE DI BOLOGNA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna -

P.G. N. : 59461/03

TITOLAZIONE: 14 5 5

COMUNE DI BOLOGNA

PROTOCOLLO GENERALE 3

PG 59461

DEL 07.04.2003

Bologna 07 Aprile 2003
AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dip. VV.F. Soc. Pub. e Dif. Civ.
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili, Artigianali,
Industriali e Commerciali
VIA CAVOUR 5
00100 ROMA

OGGETTO: D.M. 19.8.1996 - Luoghi e spazi all'aperto - Richiesta chiarimenti.

Considerato che vi sono manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento in luoghi all'aperto senza recinzioni (piazze, parchi etc.) ad accesso libero, e che per tali manifestazioni si possono presentare le seguenti tipologie di allestimenti:

- Installazione di palchi e pedane per artisti con relativa impiantistica **senza nessuna** attrezzatura destinata allo stazionamento del pubblico (ad es. sedie, tribune, panche etc);
- Le medesime installazioni **con** attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico (ad es. sedie, tribune, panche etc);

Si richiedono, **per tali tipologie**, al fine di una corretta applicazione della regola tecnica di cui all'oggetto, i seguenti chiarimenti:

- Come stabilire l'affollamento anche al fine della distinzione di competenza tra la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che come noto e' definita in base alla capienza della manifestazione, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 311 del 28.5.2001;
- Se per la tipologia di cui al punto a) occorre o meno una verifica da parte delle suddette Commissioni di Vigilanza, in relazione a quanto stabilito al Titolo IX comma 3 del D.M. 19.8.1996.

Vista l'imminenza della stagione estiva, ove tali tipologie di manifestazioni sono molto ricorrenti, si chiede con cortese sollecitudine un riscontro in merito.

Ringraziando anticipatamente, Si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Ing. Felice Monaco

Felice Monaco

Comune di Bologna
Piazza Maggiore, 6
40121 Bologna
Tel. 051 203570
Fax 051 203348
e-mail : felice.monaco@comune.bologna.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P529/4109 sott. 44/B
Allegato: n° 1

Roma, 2 LUG. 2003



-Al Comune di Bologna
Commissione Comunale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo
Piazza Maggiore, 6
40121 - BOLOGNA
(Rif. nota prot. n° PG-59461 del 7/4/2003)

e, p.c.:
-Al Comando Provinciale VV.F.
40100 - BOLOGNA

OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996. - Luoghi e spazi all'aperto - Richiesta di chiarimenti. -

In riferimento al quesito in oggetto si chiarisce che le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in area all'aperto non recitate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico.

In tal caso corre tuttavia l'obbligo di ottemperare all'ultimo comma del titolo IX del D.M. 19 agosto 1996.

Per quanto riguarda l'affollamento, si rimanda a quanto stabilito al p.to 4.1, titolo IV, del D.M. 19 agosto 1996.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Firmato)

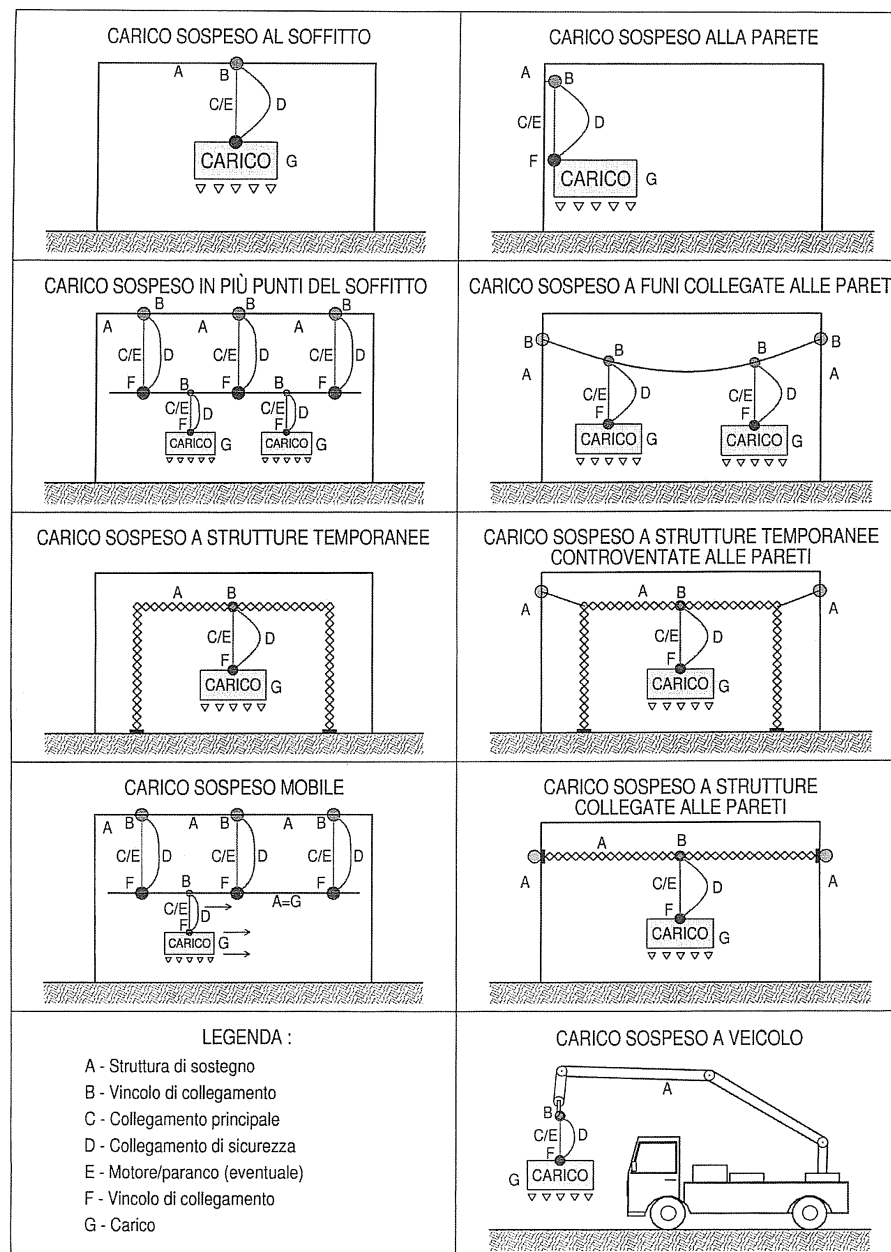


AC/m

Nota M.I. 1 aprile 2011

Prot. 1689 SG 205/4

*Locali di Pubblico
Spettacolo di tipo
temporaneo o
permanente. Verifica della
solidità e sicurezza dei
carichi sospesi*



Iter per svolgere un pubblico spettacolo

L' INTERESSATO deve produrre **al SINDACO**

- 1) Domanda della manifestazione con richiesta di:
 - Concessione degli spazi o dei contenitori
 - Occupazione di suolo pubblico (onerosa)
 - Deroga orari (eventuale)
 - Deroga rumori (eventuale)
 - Somministrazione cibi e bevande (eventuale)
- 2) Domanda di autorizzazione sanitaria (eventuale)
- 3) Domanda di licenza di agibilità
- 4) Domanda di parere di agibilità

Iter per svolgere un pubblico spettacolo

IL SINDACO prima del rilascio delle licenze deve:

- 1) Acquisire il parere di agibilità delle Commissioni di Vigilanza
- 2) Acquisire i seguenti pareri dall' AUSL
 - Per cibi e bevande
 - Per animali (circo)
- 3) Acquisire il parere dall' ARPA per i rumori

IL SINDACO infine rilascia **all' INTERESSATO:**

1. Licenza di Agibilità
2. Licenza della manifestazione con deroga orari e rumori
- 3 .Autorizzazione sanitaria per somministrazione di cibi e bevande

Licenze di agibilità / autorizzazioni di pubblico spettacolo rilasciate a seguito di verifica

n. Licenze	>1/9/2001	2002	2003	2004	<15/6/05	
CPV	3	14 _(1p)	7	6 _(1p)	2	26
CCV	13	34	36	21	14	118
Autocertificate ≤ 200p	-	4	4 _(2p)	5	6 _(1p)	19
Titolo IX	-	-	Quesito	3	5	8
	16	52	47	35	27	

(..p) attività permanenti

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 19 MAGGIO 1984 PROT. N. 10.15506/13500
ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO NEI LOCALI DEI CIRCOLI PRIVATI. ATTRIBUZIONE DEL
CARATTERE PRIVATO O PUBBLICO DEL LOCALE

- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;**
- b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;**
- c) complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;**
- d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.**

- La **Commissione** opera in un contesto nel quale sono diverse **le parti interessate** e sono:
- **Interne:**
 - Membri della Commissione
 - Sportello Imprese e Uffici Relazioni Pubblico di Quartiere
- **Esterne:**
 - Addetti, operatori, spettatori della manifestazione di spettacolo
 - Richiedente del parere (**utente finale** del servizio)

Le parti interessate: Indagini per il miglioramento

- **Ai membri della commissione ad es. viene chiesto un parere su ..**
- **A Tempistica in funzione delle esigenze dell' ente di appartenenza**
- **B Chiarezza del verbale della commissione**
- **C Qualità dei flussi informativi all' interno della commissione**
- **D Efficacia dell' azione della commissione**
- **E Facilità di accesso ad un interlocutore della commissione**
- **F Programmazione dei lavori della commissione**
- **G Ci sono sinergie con il Suo lavoro delle attività svolte nella CCV**

Le parti interessate: Indagini per il miglioramento

- **Agli spettatori**
 - A Ritiene necessaria l' esistenza di norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo suscettibili di grande affollamento
 - B Conosce l' esistenza della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e le funzioni a cui è preposta
 - C Ritiene che ci fossero condizioni di sicurezza appropriate durante lo spettacolo
 - D Frequenta spesso locali di pubblico spettacolo (quali teatri, discoteche, concerti etc.)
 - E Ha individuato facilmente le indicazioni di sicurezza (indicazione uscite segnali di divieto, posizionamento estintori e mezzi antincendio etc.)
 - F I cittadini diversamente abili hanno trovato adeguata assistenza e sistemazione

Decreto del FARE - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Viene modificato l' art. 88, comma 2, che specifica gli ambiti di esenzione dagli obblighi di cui al Capo I del Titolo IV ("Cantieri temporanei o mobili").

-

Viene introdotto il nuovo comma 2-bis, *“le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”*.

Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 9 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.».

“Art. 68.

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. *Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.*

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali. “

“Art. 69.

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. *Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo .”*

“Art. 71.

Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.”.

Nota relativa alla proposta di Accordo Ministero Salute-Regioni per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate

Non tutte le manifestazioni di cui al punto 1. a) sono soggette ad un' autorizzazione di pubblico spettacolo (per es. eventi politici, religiosi, ecc). Alla commissione comunale/provinciale di vigilanza sono soggette solo quelle di cui ai decreti 19 agosto 1996 per il pubblico spettacolo e 18 marzo 1996 per gli impianti sportivi.

Gli eventi di cui alla lettera 1. b), non avendo organizzatore, non possono rispettare gli obblighi di identificazione del livello di rischio.

È molto singolare individuare nuove tipologie di eventi – quelle di cui al punto 2. - senza tener conto della classificazione e definizione già contenute del D.M. del pubblico spettacolo ed impiantistica sportiva oramai consolidato a livello temporale.

I tempi dettati al punto 3. relativi agli adempimenti (entro 15, 60, 90 giorni) non sono attuabili, considerando le tipologie di manifestazioni poiché una manifestazione di pubblico spettacolo ha variabili organizzative e logistiche in aggiornamento fino alla visita della commissione di vigilanza che, fra l' altro, ha il compito giuridico di definire le capienze.

Il medico dell' ausl presente nelle commissioni valuta la documentazione contestualmente agli altri componenti, sicuramente non con i tempi previsti in questa proposta.

I principali decreti che regolano questa materia sono:

1) Decreto Ministeriale 19 agosto 1996

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo

2) Decreto Ministeriale 18 marzo 1996

Norma di sicurezza per la costruzione e l' esercizio degli impianti sportivi

In conclusione si ritiene che non sussistano criticità di tutela di sicurezza sanitaria in questo campo e che tale proposta, considerato anche l' attuale momento di crisi del settore, non sia una priorità di questa nazione. Inoltre si sottolinea che gli adempimenti previsti vanno ad incidere sul settore con un appesantimento burocratico nonché economico (anche dei comuni come organizzatori) senza determinare alcun miglioramento significativo della sicurezza sanitaria.